

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.D. 1368 del 1941
Titolo III - Del processo di cognizione

Art. 127 Riscossione della pena pecuniaria a carico dell'opponente

La riscossione della pena pecuniaria, alla quale sia stato condannato il terzo opponente a norma dell'articolo [408](#) del codice, è fatta dal cancelliere.